Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

REGOLAMENTO (CE) N. 162/2003 DELLA COMMISSIONE

del 30 gennaio 2003

concernente l'autorizzazione di un additivo nell'alimentazione degli animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 26 del 31.1.2003, pag. 3)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Regolamento (CE) n. 1519/2007 della Commissione del 19 dicembre 2007	L 335	15	20.12.2007
►**M2**	Regolamento (CE) n. 976/2008 della Commissione del 6 ottobre 2008	L 266	3	7.10.2008

▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 162/2003 DELLA COMMISSIONE

del 30 gennaio 2003

concernente l'autorizzazione di un additivo nell'alimentazione degli animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali ([1]), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1756/2002 ([2]), in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

(1) In virtù dell'articolo 2, punto aaa), della direttiva 70/524/CEE, le autorizzazioni a mettere in circolazione coccidiostatici devono essere collegate alla persona responsabile della loro messa in circolazione. Tali autorizzazioni possono essere concesse per un periodo di dieci anni a condizione che siano rispettate tutte le condizioni stabilite dall'articolo 3, lettera a), di detta direttiva.

(2) La valutazione della domanda di autorizzazione presentata riguardo al preparato coccidiostatico di cui all'allegato al presente regolamento mostra che sono soddisfatte le condizioni dell'articolo 3, punto a), della direttiva 70/524/CEE. Il preparato coccidiostatico può essere quindi autorizzato e inserito al capitolo I dell'elenco di additivi autorizzati nei mangimi per animali di cui all'articolo 9 t, punto b), di detta direttiva.

(3) Il comitato scientifico dell'alimentazione animale ha emesso parere favorevole riguardo alla sicurezza e agli effetti positivi del preparato coccidiostatico sulla produzione animale alle condizioni stabilite nell'allegato al presente regolamento.

(4) Le disposizioni previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'additivo appartenente al gruppo dei «coccidiostatici e altre sostanze medicamentose» di cui all'allegato al presente regolamento è autorizzato all'uso come additivo nell'alimentazione degli animali alle condizioni stabilite dall'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

([1]) GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.
([2]) GU L 265 del 3.10.2002, pag. 1.

▼M2

ALLEGATO

Numero di registrazione dell'additivo	Nome e numero di registrazione del responsabile dell'immissione in circolazione dell'additivo	Additivo (denominazione commerciale)	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione	Limiti massimi di residui (LMR) negli alimenti d'origine animale interessati
						mg di sostanza attiva/kg di alimento completo				
Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose										
E 771	Janssen Pharmaceutica nv	Diclazuril 0,5 g/100 g (Clinacox 0,5 % Premix) Diclazuril 0,2 g/100 g (Clinacox 0,2 % Premix)	*Composizione dell'additivo:* Diclazuril: 0,5 g/100 g Farina di soia: 99,25 g/100 g Polividone K 30: 0,2 g/100 g Idrossido di sodio: 0,0538 g/100 g Diclazuril: 0,2 g/100 g Farina di soia: 39,7 g/100 g Polividone K 30: 0,08 g/100 g Idrossido di sodio: 0,0215 g/100 g Farinetta di frumento: 60 g/100 g *Sostanza attiva:* Diclazuril $C_{17}H_9Cl_3N_4O_2$, (±)-4-clorofenil[2,6-dicloro-4-(2,3,4,5-tetraidro-3,5-dioxo-1,2,4-triazina-2-yl)fenil]acetonitrile, numero CAS: 101831-37-2 *Impurezze associate:* Composto di degradazione (R064318): ≤ 0,2 % Altre impurezze (R066891, R066896, R068610, R070156, R068584, R070016): ≤ 0,5 % individualmente Totale impurezze: ≤ 1,5 %	Pollastre destinate alla produzione di uova	16 settimane	1	1	—	20.1.2013	1 500 µg diclazuril/kg fegato peso umido 1 000 µg diclazuril/kg reni peso umido 500 µg diclazuril/kg tessuto muscolare peso umido 500 µg diclazuril/kg tessuto cutaneo e adiposo, peso umido